



RD/bl

COMUNE DI TERNI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01.10.2013

Adunanza del giorno

N. 213

OGGETTO: "Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Modifiche al Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)

Determinazione per l'esercizio 2013 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale."

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

16 OTT. 2013

TERNI 16 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Finocchio)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.  
- ICT/Tributi  
- Attività Finanziarie  
- Ass. PACI

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 16,20 nella sala delle adunanze del Palazzo municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria di prima** convocazione previo invito diramato a domicilio.

Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

**Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo**

Pres.	Ass.
P	

PICCININI Sandro  
BARTOLINI Anna  
AMICI Giampiero  
TRIVELLI Sergio  
ORSINI Valdimiro  
TEOFRASTI Gianfranco  
PAPARELLI Paolo  
NARDINI Alida  
GIUBILEI Riccardo  
MONTI Jonathan  
VINCIARELLI Marco  
CICIONI Alessio  
FINOCCHIO Giorgio  
TABARRINI Valerio  
VENTURA Ermanno  
PENNONI Michele  
LUZZI Luzio  
NANNINI Mauro  
AQUILINI Ugolini Giorgio  
TALLARICO David

Pres	Ass.
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	

BOCCOLINI Giuseppe  
CAMPILI Claudio  
BALDASSARRE Antonio  
FERRANTI Francesco Maria  
GUARDALBEN Dario  
BISCETTI Fabio  
FATALE Stefano  
SALVATI Federico  
BRIZI Federico  
CIAURRO Paola  
FABRIZI Cinzia  
CICIONI Giovanni  
MELASECCHÉ Germini Enrico  
CRISOSTOMI Cristiano  
VENTURI Leo  
CHIAPPALUPI Alessandro  
ORSINI Carlo  
GAROFOLI Paolo  
MAGGIOLINI Paolo  
TALAMONTI Giocondo

Pres	Ass.
P	
P	
P	
	A
	A
	A
P	
P	
	A
P	
	A
P	
	A
	A
P	
	A
P	
	A
P	

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n. 12 Componenti

Presiede il Dott. Giorgio Finocchio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: Paci, Ricci, Guerra, Bartolini, Bencivenga, Piermatti, Fabrini, Malatesta.

Il Presidente pone in votazione il punto iscritto al n. 1 dell'OdG concernente " *Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Modifiche al Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione per l'esercizio 2013 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale.*", così come illustrato ed emendato con propria precedente D.C.C. n. 212/2013, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0148053 del 16/10/2013 ore 10:53

Tel. 005.004.004

Documento P - Registro: Interno

Vista la proposta redatta dalla Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi. – Prot. n. 123723/2013 - di cui all'atto di G.C. n.263 del 27/8/2013 qui appresso riportata:

**“PREMESSO** che l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Terni la Tariffa Igiene Ambientale (TIA 1), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'esplicita conferma di cui dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, anche per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi risulta attribuito al comune il potere regolamentare generale in materia di entrate (tributarie e non) di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

**RITENUTO** dunque di esercitare, nei limiti previsti dalle richiamate disposizioni legislative, il potere regolamentare in oggetto, approvando il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (all. A);

**VISTO**, altresì, che, con deliberazione n. 151 del 09.07.2012, il Consiglio comunale, ha approvato il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**CONSIDERATO** che tale regolamento necessita di alcuni aggiornamenti in relazione alle intervenute modifiche legislative nonché a esigenze di rivedere alcune precedenti formulazioni del testo regolamentare;

**VALUTATO** in particolare che:

- è necessario adattare il testo di cui ai commi 1 e 3, art. 7, del regolamento, alla sopravvenuta normativa che ha ampliato i termini per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi, anche per il possesso di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012;
- è necessario modificare il testo di cui al comma 4 dell'art. 7, qualora il Consiglio Comunale, esercitando il potere regolamentare generale in materia di entrate (tributarie e non) di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, richiamato all'art. 14, comma 6, D.Lgs. 23/2011, intenda deliberare un'aliquota ridotta per tutte le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale).

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate proprie, richiamato dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. 23/2011 per l'Imposta Municipale propria;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i regolamenti sulle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario introdurre le seguenti modificazioni al vigente Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Terni:

Nell'art. 7 – Dichiarazione -:

- al comma 1, le parole «90 giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
- al comma 3, le parole « il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni»;
- al comma 4, le parole «a titolo di abitazione principale,» sono soppresse.

Il testo così modificato dell'art. 7 risulta essere il seguente:

Art. 7

### **Dichiarazione**

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.*

2. *Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.*

3. *Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.*

4. *In caso di abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai*

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), l'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione (disponibile presso l'ufficio tributi) con allegata copia del contratto.

**RITENUTO**, pertanto, di approvare le suddette modifiche al vigente Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Terni;

**CONSIDERATO** che l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296 prevede che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

Che è, pertanto, necessario, in vista della scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per l'anno 2013 assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe ed aliquote tributarie di competenza comunale come di seguito dettagliato:

**Addizionale comunale all'IRPEF, Tosap, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni**

Ritenuto di confermare per l'anno 2013 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di Addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 151 del 09.07.2012;

**TARES**

**PREMESSO** che:

- 1) l'art. 14, comma 35, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della TIA 1 o della TIA 2;
- 2) l'art. 10, comma 2, del D.L. 8/4/2013 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
  - a. la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

- comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b. ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2012;
  - c. la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - d. i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
  - e. i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 103 del 17.04.2013, secondo cui:

- 1) ai sensi del predetto art. 14, comma 35, D.Lgs. n. 201 cit. il Comune di Terni continuerà ad avvalersi del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) ai sensi del citato art. 10, comma 2, del D.L. 8/4/2013 2013 n. 35:

- il tributo sarà ripartito in n. 3 rate, di cui le prime due saranno ciascuna di importo pari al 50% del totale di quanto addebitato da ASM Terni Spa nel precedente esercizio 2012 a titolo TIA, con identiche modalità di pagamento;
- la prima rata dovrà avere scadenza non anteriore a 30 giorni dalla data di pubblicazione, anche sul sito web istituzionale del Comune di Terni, della presente delibera;
- la seconda rata avrà scadenza a settembre 2013;
- i pagamenti delle prime due rate, sono scomputati ai fini della determinazione della terza e ultima rata, a titolo TARES, in relazione alla definitiva determinazione di tale tributo per il 2013 ad opera del Consiglio Comunale del Comune di Terni con le modalità e nei termini previsti dalla normativa istitutiva della TARES (in particolare all'art. 14, comma 23, D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214). Unitamente all'ultima rata del tributo, per la quale è fissata la scadenza a dicembre 2013, è versata la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato, riservata allo Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 41, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**VISTA** il Piano finanziario dell'ASM e il correlato sistema tariffario da applicare all'utenza domestica e non domestica per l'esercizio 2013 (All. B), che prevede il mantenimento delle aliquote previste per il 2012.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del sistema tariffario per il 2013 così come dettagliato nella tabella allegata al Piano finanziario di cui sopra;

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**PREMESSO** che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

**VISTO** che la nuova imposta risulta disciplinata, oltre che dal predetto art. 13 del D.L. 201/2011, anche dalle disposizioni degli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. 23/2011 (nei limiti in cui risultano richiamate dallo stesso art. 13 D.L. 201/11), nonché dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dalle altre norme in materia di tributi locali a loro volta richiamate dai predetti provvedimenti;

**VISTO** che l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 ha disposto le misure di seguito indicate:

- a) Il gettito relativo a tutte le fattispecie di immobili eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" è destinato in via esclusiva al Comune senza più la riserva in favore dello stato pari all'aliquota dello 0,38 %;
- b) Il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" è destinato in via esclusiva allo Stato in base all'aliquota del 0,76 %;
- c) Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" il Comune può aumentare l'aliquota base dello 0,76 % fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali (quindi fino al 1,06 %), ed il relativo gettito è riservato al Comune a decorrere dall'anno d'imposta 2013.

**VISTO** che ai sensi dell'art. 1, D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, il versamento della rata di acconto dell'imposta municipale propria, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**VISTO** l'art. 13, comma 6, secondo cui i Comuni, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 151 del 09.07.2012 con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

**RITENUTO** che le suddette aliquote e detrazione possano essere confermate anche per l'anno 2013, per tutte le categorie di immobili che non rientrano nei casi di seguito indicati:

- 1) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e di quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per le quali si propone un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,06%);
- 2) unità immobiliari destinate alla vendita dalle imprese costruttrici fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale, (aliquota da applicare 0,86%);
- 3) unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%);
- 4) unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario per la propria attività di impresa come bene strumentale la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione) per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%);
- 5) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta, per quanto riguarda le pertinenze, dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale, (aliquota da applicare 0,86 %);
- 6) unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ossia per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, per le quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);
- 7) abitazioni e relative pertinenze locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), in quanto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 cit., la definizione di "abitazione principale", diversamente dall'Imposta Comunale sugli Immobili, richiede la contemporanea sussistenza di due requisiti individuati dal legislatore nella dimora abituale e nella residenza anagrafica, la formulazione della norma non risulta

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

più idonea a garantire l'incentivazione alla stipula dei contratti di locazione con canone calmierato, rispetto ai valori correnti nel libero mercato, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Si ritiene, pertanto, necessario, proporre la riduzione di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le abitazioni e relative pertinenze locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale, precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (aliquota da applicare 0,55%).

**VISTO** che ai sensi del comma 13-bis, art 13, D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 10 comma 4 D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**Ritenuto**, pertanto:

- 1) di confermare le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria approvate con deliberazione di C.C. n. 151 del 09.07.2012, nella misura di seguito riportata:
  - a) Aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 2;
  - b) Aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  - c) Per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale;
  - d) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio



residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

- e) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 2) di approvare le seguenti variazioni dell'aliquota di base dell'imposta stabilita dalla normativa statale nella misura dello 0,76 per cento:
- a) aumento di 0,3 punti percentuali (aliquota da applicare 1,06%) per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
  - b) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari destinate alla vendita dalle imprese costruttrici fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
  - c) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
  - d) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario per la propria attività di impresa come bene strumentale la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione). Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
  - e) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata, per quanto riguarda le pertinenze, dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione entro il 31/12/2013 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

- f) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ossia per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- g) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata, per quanto riguarda le pertinenze, dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione entro il 31/12/2013 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni. Si considera comunque valida e quindi esonerati dalla presentazione se per lo stesso immobile, e in relazione alla stessa fattispecie, la comunicazione è stata già presentata all'Ufficio Tributi.”

\*\*\*\*

**VISTO** l'emendamento, acquisito agli atti con Prot. n. 137541 del 27.09.20123, alla proposta di cui sopra, relativamente alla parte che disciplina l'applicazione ed aliquote IMU;

**TENUTO CONTO** che tale emendamento, votato per parti separate, è stato approvato con propria precedente D.C.C. n. 212 del 01.10.2013, per cui si dà atto della rideterminazione delle aliquote di cui ai precedenti punti 2. E) e 2. G) come di seguito sintetizzato:

- “ Applicazione dell'aliquota per le unità ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale: riduzione di 0,10 punti percentuali, passando dallo 0,86% allo 0,76%, applicando quindi l'aliquota stabilita dalla normativa statale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.”
- “ Applicazione dell'aliquota per gli immobili e relative pertinenze locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto concordato fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentate: aumento di 0,10 punti percentuali, passando dallo 0,55% allo 0,65%.”
- “ Considerare come abitazione principale, l'unità immobiliare e relative pertinenze, che viene scambiata a titolo gratuito, con un parente, in linea retta entro il secondo grado, con un'invalidità del 100% riconosciuta dall'apposita commissione medica dell'ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse alla presenza di barriere architettoniche.”

**VISTI** gli articoli:

Art. 42 comma 2 lett.a) e f) del D.Lgs. 267/2000;

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

---

Art. 52 del D.Lgs n.446/97;

Art. 27, L. 448/2001;

Art. 1 , comma 169, L.296/2006

**VISTO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, dal Dirigente Responsabile del Servizio Tributi dott. A. Zaccone, in data 04.09.2013;

**VISTO** il parere di Regolarità Contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, dalla Dirigente della Direzione attività Finanziarie dott.ssa Elena Contessa in data 23.09.2013

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare - Prot. 136021/2013 - come da votazione di seguito riportata: favorevoli 6 (sei – Cons. Paparelli, Tabarrini, Chiappalupi, Cicioni A., Tallarico, Orsini Valdimiro), contrari 3 (tre – Cons. Fabrizi, Orsini C., Salvati), astenuti 0 (zero) su nove consiglieri presenti.

**VISTA** la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventitre), contrari 6 (sei – Cons. Baldassarre Antonio, Brizi Federico, Fabrizi Cinzia, Garofoli Paolo, Melasecche Germini Enrico, Salvati Federico), Astenuti 0 (zero) su 29 (ventinove) componenti presenti come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa; (Allegato A)
- 2) Di approvare le modificazioni al vigente Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come dettagliato nel presente atto;
- 3) Di approvare il sistema tariffario per il 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), così come dettagliato nella tabella parte integrante del presente atto (Allegato B) allegata al Piano finanziario rimesso dall'ASM;
- 4) Di confermare per l'anno 2013 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni;
- 5) di confermare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria nelle misure di seguito indicate:
  - a) Aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 6;
  - b) Aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

11

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio